



NOTA SINTETICA

Decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” convertito in Legge 7 ottobre 2024, n. 143

PREMESSA

Il decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, **è stato convertito definitivamente in Legge 7 ottobre 2024, n. 143 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024**. Si segnala che le modifiche apportate dalla Legge di conversione **hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U. ovvero dal 9 ottobre 2024**.

Si evidenzia che durante l’esame parlamentare sono state approvate diverse norme di interesse per i Comuni.

In particolare si richiama l’attenzione dei Piccoli Comuni sull’approvazione della norma sui segretari comunali che risponde alle richieste formulate da ANCI nazionale con lettera del 23 agosto u.s.

Si segnala altresì **l’approvazione dell’emendamento ANCI in materia di proroga del termine per l’inserimento dei CUP dei progetti rientranti nelle cosiddette “piccole opere” in REGIS** e alcune deroghe ai definanziamenti previsti in caso di mancato rispetto dei termini di aggiudicazione.

La norma relativa alla **proroga di termini riguardanti le cosiddette “medie opere” risulta invece depotenziata rispetto alla proposta formulata da ANCI**, per effetto di riformulazioni che ne hanno sostanzialmente ridotto la portata. **Non risulta inoltre approvato l’emendamento di proroga dei termini riguardante i progetti di rigenerazione urbana** ex commi 534-542, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*Legge di bilancio 2022*).

Infine, si sottolinea **l’approvazione della norma che consente l’erogazione del 90% del contributo per investimenti PNRR**, sulla base degli stati di avanzamento, che è il frutto della proficua interlocuzione di ANCI con il MEF.

Si riporta di seguito una nota sintetica dei contenuti principali.

✓ **Proroga di termini per affidamento lavori (Art. 7-ter)**

La norma, introdotta in Senato, **differisce al 31 ottobre 2024** i termini di affidamento dei lavori, per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, che devono essere rispettati dal Comune assegnatario dei contributi previsti, a pena di revoca del beneficio di cui al comma 853 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (*Legge di bilancio 2018*). (L'articolo sostituisce il comma 857 della Legge n. 205 del 2017)

✓ **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE MEDIE (ART. 8 BIS) E PICCOLE OPERE (ART. 10 BIS)**

Diverse norme, anche su impulso dell'ANCI, intervengono a modifica delle Leggi 145/2018 e 160/2019 in materia di contributi per cd piccole e medie opere, nonché sulle proroghe di termini previsti per i citati contributi. In particolare:

1. Medie opere (co.139 e ss., Legge 30 dicembre 2018, n. 145- Legge di bilancio 2019)

La prima modifica impatta sulla tipologia degli investimenti per ottenere tali contributi, con effetti sulle prossime assegnazioni annuali. In particolare, la disposizione prevede che gli stessi non siano più individuati con decreto del Ministero dell'Interno che stabilisce le priorità ma, genericamente, possono essere finanziati tutti gli investimenti destinati a **opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.**

L'ammontare del contributo a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda i termini di assegnazioni già effettuate, la norma si limita a stabilire che **non sono soggetti a revoca i contributi, riferiti all'anno 2022, assegnati con Decreto interdipartimentale del 18 luglio 2022, relativi ad opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori.** La proposta Anci puntava invece ad una proroga generalizzata (e senza il restrittivo riferimento alla "stipula del contratto") al fine di mettere definitivamente al riparo dai rischi di revoca tutte le opere affidate con ritardi brevi rispetto ai termini via via stabiliti dai decreti di assegnazione e variabili in ragione del valore dell'intervento.

2. Piccole opere (co. 29 e ss., Legge 27 dicembre 2019, n. 160- Legge di bilancio 2020)

In materia di termini delle cd "piccole opere" viene anzitutto prorogato dal 30 aprile 2024 al 30 novembre 2024 il termine per l'inserimento in REGIS dei CUP relativi a tutti i contributi assegnati dal 2020 al 2024, come richiesto dall'ANCI. Si segnala che il mancato rispetto del termine così prorogato comporta la revoca del contributo.

È inoltre fissato al 31 dicembre 2024 (anziché al 15 settembre) il termine entro il quale i Comuni beneficiari del contributo 2024 sono tenuti ad aggiudicare i lavori.

Per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori previsto al comma 32, laddove sia già intervenuta una stipula del contratto di affidamento lavori entro il 15 settembre 2024, non si procede alla revoca del contributo concesso.

Il termine per l’emanazione del decreto di revoca in caso di inadempienze relative ai termini di cui sopra **viene infine uniformato al 28 febbraio 2025, per tutte le annualità (2020-2024).**

✓ **Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana (Art. 8 ter)**

La norma impatta sulle opere oggetto di contributi per gli investimenti di rigenerazione urbana di cui ai commi 42 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) e successivamente confluiti nel PNRR.

La modifica si è resa necessaria in quanto, come noto, con il d.l.19/2024, tali interventi risultano in parte spostati dal PNRR su risorse nazionali e dunque era necessario un chiarimento del legislatore sulla disciplina regolatoria per i progetti tornati ad essere finanziati con risorse nazionali. Pertanto, la disposizione prevede due distinti binari procedurali per tali interventi:

- il “**binario ordinario**” per le opere non rientranti nel PNRR che vengono escluse dal rispetto della normativa dettata per l’attuazione del PNRR.
- Il “**binario PNRR**” per le opere che, in base alle nuove disposizioni, rimangono assoggettate a tutte le regole previste per gli investimenti PNRR.

La disposizione in esame disciplina, inoltre, gli interventi di rigenerazione urbana esclusivamente finanziati sulle risorse nazionali, in particolare prevedendo che:

- gli interventi in questione sono individuati, attraverso il Codice Unico di progetto (CUP), con apposito **decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro il 31 ottobre 2024** dal Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Viene altresì precisato che con lo stesso decreto sono individuati anche termini e obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi, nonché le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione;
- per i Comuni individuati con il citato decreto ministeriale vi è l’obbligo di conclusione dei lavori **entro il 31 dicembre 2027**.

Viene inoltre stabilito che il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

La norma, infine, integra la disciplina delle opere da realizzare con risorse del fondo nazionale finalizzato a rafforzare gli interventi PNRR destinato ai Comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, al fine di assoggettare tali opere ai poteri di verifica previsti in capo alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR.

✓ **Recupero minor gettito IPT Rc auto Province e Città Metropolitane (Art. 17, comma 2 bis)**

La norma **richiesta dall’ANCI e approvata dalle commissioni riunite bilancio e finanze del Senato**, è finalizzata a ripartire, nell’anno 2024 risorse per 20 milioni di euro a favore di Province e Città Metropolitane (con esclusione di Roma Capitale, che beneficia di un finanziamento specifico), assegnate a compensazione delle perdite di gettito da IPT ed RCauto. La modifica consente per l’anno 2024 di considerare le differenze di gettito tra il 2023 e il 2019 (anno antecedente la crisi pandemica e l’insorgenza delle note difficoltà di approvvigionamento di parti elettroniche e materiali diversi), anziché confrontare il 2023 con il 2022. Il nuovo riferimento appare più

congruo rispetto all'andamento dei mercati automobilistici e permette di ampliare il perimetro degli enti beneficiari.

✓ **Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Città Metropolitane e Province (Art. 17 bis)**

La norma, **richiesta da ANCI ed UPI** e approvata con riformulazione, stabilisce che, **per le Città metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo** nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, **il recupero delle somme versate nelle casse dello Stato per il contenimento della spesa pubblica debba avvenire esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni.**

La norma consente di attenuare le tensioni di cassa per le Città metropolitane e le Province in condizioni di criticità finanziaria, con effetti positivi anche ai fini dell'attuazione della riforma PNRR riguardante la normalizzazione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.

✓ **Proroga utilizzo economie da rinegoziazione mutui enti locali (Art. 17 ter)**

La norma, **richiesta da ANCI**, estende **al 2027 la disposizione secondo cui le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possano essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione**, così da coprire l'intero triennio di riferimento del bilancio di previsione, anche in considerazione delle persistenti tensioni finanziarie cui sono sottoposti gli enti locali in ragione della dinamica dei prezzi e degli obblighi di contribuzioni al consolidamento della finanza pubblica, nonché dell'esigenza di favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali.

✓ **Rinegoziazione restituzioni anticipazioni di liquidità enti locali (Art. 18)**

La norma, **richiesta da ANCI**, **integra l'articolo 18** estendendo alle anticipazioni di liquidità ex dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti concesse agli enti locali, la facoltà di libero utilizzo delle economie da rinegoziazione che l'art. 18 del dl 113 attribuiva alle sole Regioni. Rispetto alla formulazione proposta da ANCI, non è stata inserita la seconda parte che prevedeva esplicitamente una tornata di rinegoziazioni degli strumenti finanziari in questione, gestiti dalla Cassa depositi e prestiti.

✓ **Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'articolo 187 TUEL, comma 3-bis (Art. 18 bis)**

La norma, **richiesta da ANCI**, dispone che, per facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, **per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applichino i limiti all'utilizzo degli avanzi liberi previsti per gli enti che utilizzano entrate vincolate o ricorrano ad anticipazioni di tesoreria** (art. 187 TUEL, co. 3-bis). Contrariamente alla originaria proposta ANCI, tale facoltà è limitata ai casi in cui il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo della cassa vincolata per il finanziamento delle spese correnti, sia determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.

✓ **Proroga per assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio (Art. 18 ter)**

La norma proroga al **31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione della COSFEL** il termine entro il quale possono essere fatte le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari. Viene così evitato il frequente ricorso a ripetute pronunce COSFEL per procedure assentite dalla Commissione ma non immediatamente attuate dall'ente destinatario della decisione.

✓ **Disposizioni in materia di segretari comunali (Art. 18 quater)**

Come anticipato in premessa, la norma in commento risponde ad una richiesta di ANCI. Il comma 1 codifica quanto già previsto da circolari ministeriali sull'art. 12-bis, comma 1, lettera b) del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in Legge 28 marzo 2022 n. 25¹, al fine di rendere "ordinario" e non più oggetto di proroga il **termine massimo di 24 mesi** che i segretari, iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, **devono rispettare per assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino a un massimo di 5.000 abitanti**, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, **in caso di vacanza della sede**, su richiesta del Sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell'Interno.

Accolta, inoltre, la richiesta volta a poter nominare, a seguito di vacanza della sede, **oltre i 24 mesi e fino a 36 mesi**, i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, attraverso la seguente procedura:

1. decorsi i 24 mesi di nomina dei segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, il Sindaco avvia la procedura di pubblicizzazione della sede per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti;
2. se la procedura di cui al punto 1) va deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede, aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera;
3. nel caso in cui, dopo la procedura di cui al punto 2), il Sindaco individui un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia già espletato le funzioni per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferirgli un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.

Le autorizzazioni **inoltre** possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati già dal sindaco per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi **sia scaduto nei 120**

¹**Art. 12-bis, comma 1, lettera b) del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in Legge 28 marzo 2022 n. 25**

1. Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano:

omissis

b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro;

omissis

giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.

Si stabilisce, poi, che **il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale B** (di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001), è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti (*si ricorda che nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all'art. 14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di Comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C*).

I periodi di incarico svolti ai sensi della presente norma rilevano **esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio** prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.

Viene **modificata la durata del corso- concorso di formazione per l'accesso in carriera dei segretari comunali** (art. 13, c. 2 DPR 465/1997) stabilendo che tale corso ha la durata di **un mese**, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche sempre seguito da un tirocinio pratico di un mese presso uno o più Comuni. Inoltre, nei tre anni successivi (e non più un biennio) alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche.

Conseguentemente a seguito delle modifiche sopracitate viene abrogato per un coordinamento formale l'articolo 12-*bis*, comma 2, lett. a), del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in Legge 28 marzo 2022 n. 25.

Infine, si stabilisce che le **procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale**, previste dall'art. 25 bis del d.l. 14 agosto 2020 n. 104 convertito in Legge 13 ottobre 2020 n. 126, **possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026**.

Tali procedure semplificate prevedono:

- la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso per via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale, utilizzando la PEC e lo SPID.
- lo svolgimento delle prove, sia preselettive che scritte, con modalità telematiche;
- la possibilità di effettuare la prova orale in videoconferenza

✓ **Disposizioni finanziarie in materia di PNRR (Art. 18 quinquies)**

La norma **presentata dal Governo e concordata con ANCI** prevede, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, che le Amministrazioni centrali titolari delle misure **“provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento”**. È fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente.

L'ente attuatore dovrà attestare l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento e l'avvenuto espletamento dei controlli di propria competenza, nonché le

verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR, con obbligo di conservazione della documentazione giustificativa che potrà essere richiesta in sede di *audit* e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. A fronte delle richieste, le amministrazioni centrali titolari delle misure effettuano le erogazioni, riservandosi i controlli ad una fase successiva e comunque entro il termine di erogazione del saldo finale dell'intervento.

L'attuazione di questo diverso approccio alle erogazioni PNRR è condizionata all'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del d.l. in commento (*entro il 7 dicembre 2024*), di un decreto MEF che stabilirà "*i criteri e le modalità*" di comportamento delle Amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori.